

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2011, n. 19-2561

Monitoraggio e controllo dell'attività di ricovero ai sensi dell'art. 79, comma 1 septies del D.L.112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6.8.2008. Modifiche delle DD.G.R. n. 7-13150 del 01.02.2010 e n. 8-11705 del 06.07.2009.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

- l'art. 88, comma 2, della L. 388 del 23.12.2000, così come sostituito dall'art. 79, comma 1 septies, del D.L. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 6.8.2008 dispone un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliera (SDO), in conformità a specifici protocolli di valutazione, al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata;
- in attuazione della L. 133/2008, con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10.12.2009, sono stati definiti i parametri di riferimento per la selezione da parte delle regioni delle prestazioni da sottoporre a verifica con riguardo alla qualità e all'appropriatezza dei ricoveri erogati; le verifiche comprendono i controlli di congruità fra le cartelle cliniche e le corrispondenti schede di dimissione ospedaliera;

Preso atto che la Regione Piemonte:

- con la D.G.R. n. 41-2372 del 13.3.2006 ha fornito precise indicazioni sulle modalità di verifica dei contenuti e della documentazione della cartella clinica, al fine di verificarne la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni registrate; i cui concetti sono stati approfonditi con un protocollo operativo definito con D.D. n. 66 del 21.4.2006;
- con la D.G.R. n. 8-11705 del 6.7.2009 sono state stabilite le compensazioni tariffarie di riferimento per l'attività di controllo, definendo uguali modalità di trattamento per le competenze 2005, 2006 e 2007 mentre per l'anno 2008 sono stati apportate variazioni agli standards di abbattimento tariffario;
- con successiva D.G.R. n. 7-13150 del 1.2.2010 vengono apportati aggiustamenti agli abbattimenti, a decorrere dalle prestazioni erogate nel 2009, e viene costituita la "Commissione tecnica per la valutazione della corretta codifica della SDO e monitoraggio dell'attività di ricovero";

Considerato che nel tempo le strutture controllate hanno risposto in modo adeguato alle operazioni richieste, si ritiene ora necessario apportare innovazioni all'attività di controllo, sulle dimissioni 2011, ad integrazione della D.G.R. n. 7-13150 del 1.2.2010, prevedendo di:

- assegnare alle strutture pubbliche una serie di controlli analitici, di congruità e appropriatezza da svolgere in modo autonomo, i cui esiti saranno verbalizzati come di prassi, e trasmessi agli uffici regionali competenti.

Per tale casistica l'amministrazione regionale, in collaborazione con la Commissione tecnica, si riserva di effettuare controlli a campione, per verificare la coerenza complessiva dell'attività svolta oltre che eventuali controlli analitici;

- assegnare in particolare al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera l'esecuzione di verifiche accurate, circoscritte a casistiche selezionate, che comprendono l'eventuale verifica delle cartelle cliniche in sede aziendale/regionale. Sarà cura dell'amministrazione regionale portare a conoscenza delle strutture controllate, mediante nota di comunicazione, le cartelle soggette a verifica e le modalità attuative dei lavori. Come di prassi sarà redatto un verbale in sede di ispezione che dovrà evidenziare eventuali incongruità e le decisioni assunte dalla commissione di controllo relative alla corretta codificazione delle SDO.

Le operazioni di verifica potranno anche prevedere l'identificazione di eventuali criticità di contesto e indicazioni circa l'organizzazione dell'attività di cura, al fine di apportare miglioramenti all'appropriatezza organizzativa delle prestazioni.

- Per quanto concerne la verifica della produzione delle case di cura, gli istituti di ricerca a carattere scientifico, i presidi sanitari e le altre strutture di ricovero non direttamente gestite dalle ASR, l'attività resta alla competenza delle strutture aziendali preposte alla vigilanza, con l'impegno di verificare in modo analitico tutta la casistica di cartelle sottoposte a verifica.

E' richiesto pertanto alle ASL di effettuare una verifica accurata in modo analitico e congruo delle singole cartelle, secondo le modalità che il Dirigente del settore regionale competente provvederà di volta in volta a comunicare. Il verbale di attività sarà redatto a firma congiunta.

Ad integrazione della D.G.R. n. 7-13150/2010, sull'attività complessiva di verifica della corretta codificazione di tali strutture, la commissione tecnica regionale potrà effettuare verifiche ulteriori, sia su richiesta delle stesse commissioni di vigilanza o sulla base di elementi di valutazione tratti dall'analisi dei verbali che rilevino possibili anomalie di risultato o evidenti differenze di comportamento rispetto alle altre situazioni analoghe in ambito regionale.

Gli esiti di tale verifiche dovranno produrre un giudizio positivo o la proposta, da parte della commissione regionale, di modificazione della codificazione.

In ogni caso tali proposte saranno da considerarsi conclusive delle operazioni di controllo e saranno utilizzate per il corretto riconoscimento tariffario.

Ovviamente se le verifiche a campione dovessero far emergere errori sistematici di codifica, si potrà valutare la verifica della congruità dell'intera casistica presa in esame.

Precisato che le rettifiche previste nel corso delle operazioni di verifica andranno effettuate sul tracciato informatico SDO anche se in extra competenza;

dato atto che è compito del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera, in collaborazione della Commissione tecnica regionale, individuare la casistica delle SDO oggetto della verifica e la relativa programmazione-pianificazione dei controlli, compresi gli indirizzi per la gestione dei processi, anche di carattere informatico, necessari al compimento dell'attività;

preso atto che le modalità di rivalorizzazione derivanti dall'esito dei controlli sui ricoveri ospedalieri sono definite con provvedimenti della Giunta Regionale e che la relativa compensazione economica, a conclusione delle procedure di controllo, è effettuata indipendentemente dall'anno di erogazione delle prestazioni contestate;

ritenuto inoltre, a parziale modificazione della D.G.R. n. 8-11705 del 6.7.2009, di dover applicare gli stessi abbattimenti tariffari, definiti per gli anni dal 2005 al 2007, ai controlli attuati per la competenza 2008, al fine di evitare eccessive differenze in merito alla valorizzazione dei ricoveri valutati;

precisato che le linee guida in materia di corretta codifica costituiscono uno dei principali strumenti di verifica della correttezza delle informazioni contenute nella SDO, la cui affidabilità viene ad essere valutata attraverso controlli operati dalla Regione Piemonte;

visto il D.lgs n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;

viste le Linee guida n. 1/95 di applicazione del D.M. 14/12/1994;

vista la legge n. 449 del 27.12.1997, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che all'art. 32 prevede che: "Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, dell'accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri";

visto l'art. 8 octies del D.Lgs 229 del 19.6.1999;

visto il Piano sanitario nazionale 1998/2000;

visto il Decreto Ministeriale n. 380 del 27.10.2000 concernente: "Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" che richiama le indicazioni relative alle responsabilità della corretta codifica delle SDO, la tipologia dei controlli e le verifiche da effettuare;

visto il D.P.C.M. 20.12.2001 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

vista la D.G.R. n. 7-13150 del 1.2.2010 di istituzione della "Commissione tecnica per la valutazione della corretta codifica della SDO e monitoraggio dell'attività di ricovero" e di definizione degli abbattimenti tariffari per le cartelle che non hanno superato le verifiche istituzionali;

vista la D.G.R. n. 57-13642 del 22.3.2010 ad oggetto: Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali per l'espletamento delle attività di vigilanza sulle strutture sanitarie private;

la Giunta Regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di aggiornare, ad integrazione della D.G.R. n. 7-13150 del 1.2.2010, il sistema dei controlli a partire dalla competenza 2011 come in premessa definito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79 comma 1 septies, del D.L. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 6.8.2008;
- di modificare ed integrare la D.G.R. n. 7-13150 del 1.2.2010 per la parte concernente l'ampliamento dei compiti della "Commissione tecnica per la valutazione della corretta codifica della SDO e monitoraggio dell'attività di ricovero" e delle commissioni di vigilanza delle ASL, per

lo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta codifica della SDO, secondo le relative competenze;

- di applicare alla casistica controllata per i dimessi nell'anno 2008 le medesime condizioni adottate per gli anni 2005 – 2006 – 2007, a parziale modifica della D.G.R. n. 8-11705 del 6.7.2009, al fine di evitare significative divergenze nella valorizzazione dei ricoveri controllati;
- di riconfermare per l'anno 2011 le condizioni, già previste nella D.G.R. n. 7-13150 del 1/2/2010, circa gli abbattimenti tariffari derivanti all'attività di controllo;
- di confermare che la compensazione tariffaria derivante dall'attività di controllo delle SDO potrà essere effettuata anche in anni successivi a quelli relativi all'anno di competenza.

La presente deliberazione darà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)